

# Dive – assicurazione complementare per le attività subacquee sportive

## INFORMAZIONI SULLA SUA ASSICURAZIONE

Gentile cliente,

siamo lieti di fornirle informazioni in merito all'assicurazione e ai contenuti principali del Contratto di assicurazione (articolo 3 della Legge sul contratto d'assicurazione LCA).

### Chi sono i suoi partner contrattuali?

Ad assumersi il rischio per la seguente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, CH-9001 San Gallo. Per la presente assicurazione è competente: Europäische Reiseversicherung (denominata ERV nelle CGA), una succursale della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA con sede presso St. Alban-Anlage 56, casella postale, CH-4002 Basilea.

### Chi è la stipulante?

La stipulante è DER Touristik Suisse AG con sede in Herostrasse 12, CH-8048 Zurigo.

### Quali rischi sono assicurati e che estensione ha la copertura assicurativa?

Gli eventi per i quali l'ERV è tenuta a erogare prestazioni variano in base alla copertura assicurativa scelta, la cui stipula è attestata nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dalla stipulante, nelle relative Condizioni generali di assicurazione (CGA) e nelle eventuali Condizioni particolari (CP).

### Quali prestazioni assicurative vengono erogate?

L'ammontare delle prestazioni e dei massimali e il tipo di prestazioni assicurative erogate sono specificati nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dalla stipulante, nelle relative CGA e nelle CP. Lo stesso vale per eventuali franchigie e termini d'attesa.

### Quali persone vengono assicurate?

In base al contratto di assicurazione collettiva concluso con la stipulante, l'ERV garantisce copertura assicurativa alle persone riportate nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dalla stipulante e un diritto di credito diretto inerente alle prestazioni assicurative.

Le persone assicurate sono determinate in base alla conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dalla stipulante e alle Condizioni generali di assicurazione (CGA).

### A quanto ammonta il premio dovuto?

Nell'ambito della procedura di adesione al contratto di assicurazione collettiva il premio viene comunicato in maniera esplicita. I dettagli relativi al premio nonché alle tasse e tariffe di legge (ad es. bollo federale) sono indicati nel conteggio dei premi o nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dalla stipulante.

### Quali sono gli altri obblighi che incombono a lei in veste di stipulante e alle persone assicurate?

Fra i principali obblighi dello stipulante e delle persone assicurate rientrano ad esempio:

- la notifica immediata di eventuali sinistri a ERV.
- l'obbligo dello stipulante e delle persone assicurate di collaborare agli accertamenti di ERV, ad es. quelli relativi ai sinistri (obbligo di collaborazione);
- l'adozione di misure ragionevoli atte a limitare e a chiarire il danno (obbligo di ridurre il danno);
- la segnalazione immediata a ERV di variazioni intervenute agli elementi contenuti nella proposta d'assicurazione e nella polizza di rilevanza tale da comportare un aumento del rischio (aggravamento del rischio).

### Quando inizia e termina il suo contratto d'assicurazione?

La copertura assicurativa decorre dal momento dell'adesione al contratto collettivo e ha la durata prevista dalla conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dalla stipulante.

### Per quale motivo i dati personali vengono elaborati, trasmessi e conservati? Quali sono i dati oggetto di elaborazione?

I dati vengono raccolti ed elaborati per finalità connesse con la gestione delle attività assicurative, la distribuzione, la vendita, l'amministrazione, l'intermediazione di prodotti e servizi, la verifica del rischio nonché la gestione dei contratti assicurativi e di tutte le attività a essi connesse.

Il rilevamento, l'elaborazione, l'archiviazione e la cancellazione dei dati, in formato fisico e/o elettronico, avvengono nel rispetto delle disposizioni del legislatore. I dati concernenti la corrispondenza commerciale devono essere conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto, quelli relativi a un sinistro per almeno 10 anni dopo la liquidazione del caso.

Le categorie di dati elaborate sono essenzialmente le seguenti: dati riferiti a persone interessate e clienti, dati riguardanti i contratti e i sinistri, dati sullo stato di salute, sulle parti lese, su coloro che avanzano rivendicazioni nonché dati concernenti l'incasso.

ERV è autorizzata a trasmettere tutti questi dati, nella misura necessaria, a coassicuratori e riassicuratori, autorità, compagnie e istituzioni assicurative, sistemi d'informazione centralizzati delle compagnie assicurative, altre unità del Gruppo, partner di cooperazione, ospedali, medici, periti esterni e ulteriori soggetti coinvolti in Svizzera e all'estero, nonché a chiedere informazioni agli stessi. Tale autorizzazione comprende in particolare l'archiviazione fisica e/o elettronica dei dati, il loro impiego per la determinazione del premio, per l'accertamento del rischio, per l'elaborazione di casi assicurativi, per la lotta contro gli abusi, per le valutazioni statistiche nonché, all'interno del Gruppo, compresi i partner di cooperazione, anche per scopi di marketing, inclusa la stesura di profili di clienti con l'intento di offrire al proponente prodotti personalizzati.

### Quali sono gli altri punti da osservare?

È determinante in ogni caso il testo del contratto d'assicurazione.

Nell'intero testo si utilizza per semplificare la forma maschile, ma il contenuto si intende ovviamente esteso anche al genere femminile.

In caso di dubbi, per l'interpretazione e il contenuto dell'intera documentazione fa fede esclusivamente la versione tedesca.

<b>1</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>
<b>2</b>	<b>SPESE DI ANNULLAMENTO PER INCAPACITÀ ALLA PRATICA SUBACQUEA</b>
<b>3</b>	<b>COPERTURA SOS PER INFORTUNI SUBACQUEI</b>
<b>4</b>	<b>ATTREZZATURA PER IMMERSIONI / BAGAGLIO DEL SUB</b>
<b>5</b>	<b>SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE</b>
<b>6</b>	<b>CAPITALE PER INFORTUNI</b>
<b>7</b>	<b>GLOSSARIO</b>

## 1 DISPOSIZIONI GENERALI



### 1.1 Persone assicurate, disposizione speciale

- A Sono assicurate le persone indicate nella conferma di prenotazione/nel conteggio dei premi della stipulante.
- B Immediatamente prima di prenotare la prestazione di viaggio, i malati cronici sono tenuti a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio.

### 1.2 Ambito di validità

- A L'assicurazione è valida in tutto il mondo.
- B La durata dell'assicurazione è limitata al periodo indicato nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dalla stipulante.
- C L'assicurazione si limita alle prestazioni di viaggio prenotate presso l'agenzia di viaggio incaricata della stipulazione dell'assicurazione.

### 1.3 Esclusioni generali

Non sono assicurati gli eventi

- a) che si erano già verificati o erano riconoscibili prima della sottoscrizione dell'assicurazione o della prenotazione della prestazione di viaggio. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle cifre 5.5 d);
- b) che si verificano a seguito di malattie o infortuni che non sono stati accertati da un medico e attestati mediante certificato medico nel momento in cui si sono manifestati;
- c) per i quali il perito (esperto, medico ecc.) che effettua accertamenti sul sinistro è un diretto beneficiario oppure un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata;
- d) che sono conseguenza di eventi bellici o riconducibili a terrorismo;
- e) che sono correlati a rapimenti;
- f) che sono conseguenza di disposizioni delle autorità (arresto o divieto di espatrio, chiusura dello spazio aereo ecc.);
- g) che si verificano in occasione della partecipazione a
  - gare, corse, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni;
  - gare o allenamenti correlati ad attività sportiva professionistica o alla pratica di sport estremi;
  - spedizioni;
  - atti temerari con i quali ci si espone consapevolmente a un grosso pericolo;
- h) che si verificano durante la guida di un veicolo a motore o di un'imbarcazione senza la necessaria licenza di condurre o in assenza della persona di accompagnamento prescritta dalla legge;
- i) causati da azioni o omissioni intenzionali o per grave negligenza oppure riconducibili a mancato rispetto del comune obbligo di diligenza;
- k) causati dall'ingresso di alcol, droghe, narcotici o medicinali;
- l) che si verificano commettendo intenzionalmente un delitto o un crimine o nel tentativo di compierli;
- m) che la persona assicurata provoca in connessione o nel tentativo di suicidarsi o effettuare atti di autolesionismo;
- n) causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, incluse in particolare quelle provocate da trasmutazioni nucleari.
- o) snorkeling senza attrezzatura per immersioni e immersioni in apnea;
- p) se le bombole di ossigeno/di aria compressa non sono state riempite da un'azienda specializzata dotata di licenza;
- q) se l'attrezzatura per immersioni non è stata noleggiata presso un'azienda specializzata dotata di licenza e l'evento che ha causato il danno è da ricondursi alla mancata osservanza di questa condizione;
- r) che sono causati a seguito della violazione delle regole comportamentali dell'azienda specializzata in attività subacquee o delle raccomandazioni delle associazioni internazionali per le immersioni sportive come PADI, CMAS ecc.

### 1.4 Rivendicazioni verso terzi

- A Nel caso in cui la persona assicurata sia stata risarcita da un terzo civilmente responsabile o dall'assicuratore di quest'ultimo, decade qualsivoglia indennizzo derivante dal presente contratto. Se ERV ha erogato prestazioni al posto della persona civilmente responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere a ERV le rivendicazioni fino a concorrenza delle spese.
- B In presenza di assicurazione cumulativa (assicurazione obbligatoria o volontaria), ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che una clausola di sussidiarietà non sia prevista anche dalle condizioni di assicurazione dell'altro assicuratore. In tal caso si applica la normativa vigente in materia di doppia assicurazione.
- C Se sussistono più assicurazioni presso compagnie concessionarie, le spese vengono versate complessivamente una volta sola.

### 1.5 Altre disposizioni

- A Se la polizza è stata recapitata per posta, sussiste la possibilità di rispedirla all'ufficio emittente entro 24 ore dal ricevimento. In caso di mancato esercizio di tale diritto, il contratto si considera stipulato.
- B Al verificarsi di un sinistro, i diritti alle prestazioni sono soggette a prescrizione dopo 2 anni.

- C Come foro competente, la persona avente diritto ha a disposizione esclusivamente il proprio domicilio in Svizzera oppure la sede di ERV, Basilea.
- D Le prestazioni percepite ingiustamente da ERV devono esserle rimborsate entro 30 giorni unitamente alle spese sostenute.
- E Il contratto di assicurazione è soggetto esclusivamente al diritto svizzero e, in particolare, alla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).
- F Ai fini della valutazione se un viaggio in una determinata nazione sia o meno ragionevole a causa di scioperi, disordini, eventi bellici, attacchi terroristici, epidemie ecc., sono determinanti in linea di principio le raccomandazioni delle autorità svizzere di volta in volta in vigore. Tali autorità sono in primo luogo il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
- G Di regola ERV eroga le prestazioni in CHF. Per la conversione di valute estere si applica il tasso di cambio in vigore nel giorno in cui la persona assicurata ha sostenuto tali costi.
- H Con il risarcimento del sinistro da parte di ERV, lo stipulante cede il proprio credito derivante dal contratto di assicurazione su base forfettaria e automaticamente a ERV.
- I ERV offre una copertura assicurativa e risponde per richieste di risarcimento danni e altri benefici solo nella misura in cui ciò non costituisca una limitazione di risoluzioni ONU né la violazione di eventuali sanzioni commerciali ed economiche della Svizzera, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America.

### 1.6 Obblighi in caso di sinistro

- A Rivolgersi
  - in caso di sinistro, al servizio gestione sinistri di ERV, Casella postale, CH-4002 Basilea, telefono +41 58 275 27 27, fax +41 58 275 27 30, sinistri@erv.ch
  - in caso di emergenza, alla CENTRALE ALLARMI in servizio 24 ore su 24, al numero +41 848 223 330 oppure al numero gratuito +800 222 333 30. È operativa notte e giorno (anche di domenica e nei festivi). La CENTRALE ALLARMI consiglia sulla procedura appropriata e organizza l'aiuto necessario.
- B Prima e dopo il sinistro la persona assicurata/avente diritto è tenuta a fare tutto ciò che possa contribuire a evitare, ridurre al minimo o chiarire il danno.
- C All'assicuratore
  - devono essere fornite senza indugio le informazioni richieste,
  - vanno consegnati i documenti necessari e
  - devono essere indicate delle coordinate bancarie (IBAN del conto bancario o postale) – in assenza dei dati relativi al conto bancario, le spese di bonifico pari a CHF 40.– sono a carico della persona assicurata.
- D In caso di malattia o infortunio è necessario rivolgersi immediatamente al medico, metterlo al corrente dei programmi di viaggio e seguirne le istruzioni. La persona assicurata/avente diritto deve esonerare i medici che l'hanno curata dal segreto professionale nei confronti degli assicuratori.
- E In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore è autorizzato a decurtare l'indennizzo dell'importo del quale il danno si sarebbe ridotto in caso di comportamento conforme alle disposizioni.
- F L'obbligo di assunzione delle prestazioni dell'assicuratore decade se
  - sono stati forniti intenzionalmente dati non veritieri,
  - sono stati taciuti fatti o
  - gli obblighi previsti (verbale della polizia, sopralluogo, conferma e ricevute, ecc.) sono stati disattesi
e tali mancanze hanno arrecato un danno all'assicurato.

## 2 SPESE DI ANNULLAMENTO PER INCAPACITÀ ALLA PRATICA SUBACQUEA



### 2.1 Disposizione speciale, ambito e periodo di validità

- A L'assicurazione è valida solo se la persona assicurata dispone di un'assicurazione turistica DER o di un'assicurazione di viaggio ERV per le spese di annullamento e la copertura SOS valida almeno per l'intera durata assicurativa conformemente alla cifra 2.1 B.
- B La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, inizia con la sottoscrizione dell'assicurazione e termina con l'inizio della prestazione di viaggio assicurata (check-in, salita sul mezzo di trasporto prenotato ecc.).

### 2.2 Eventi assicurati

- ERV garantisce la copertura assicurativa se la persona assicurata non può usufruire della prestazione di viaggio a causa dell'incapacità a praticare attività subacquee a seguito di uno degli eventi di seguito citati, a condizione che l'evento si sia verificato dopo la stipula dell'assicurazione ovvero dopo la prenotazione della prestazione di viaggio:
- a) malattia grave imprevedibile, lesione grave o decesso della persona assicurata.

### 2.3 Prestazione assicurata

- A Determinante per la valutazione del diritto alla prestazione è l'evento che causa l'annullamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.
- B Al verificarsi dell'evento assicurato, ERV si assume le spese di annullamento effettive (comprese le spese di gestione). Complessivamente, questa prestazione è limitata alla somma assicurata dell'assicurazione per spese di annullamento esistente e ammonta in totale a un massimo di CHF 8000.– per persona ed evento.

### 2.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione di prestazioni:

- a) in caso di annullamento secondo il punto 2.2 senza indicazione medica o se il certificato medico non è stato rilasciato alla prima occasione utile per l'accertamento della non idoneità al viaggio o è stato ottenuto tramite una consultazione telefonica;
- b) in caso di annullamento per gravidanza;

- c) se la persona assicurata non dispone di un'assicurazione di viaggio valida per le spese di annullamento e la copertura SOS (Assistance), ai sensi della cifra 2.1 A.

## 2.5 In caso di sinistro

- A Il centro prenotazioni (agenzia di viaggi, azienda di trasporti, locatore, ecc.) deve essere informato immediatamente dopo il verificarsi dell'evento.
- B A ERV vanno presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:
- la conferma di prenotazione/fattura relativa alla prestazione di viaggio nonché le fatture attestanti l'annullamento o le spese post-viaggio sostenute (in originale),
  - un certificato medico dettagliato, un attestato di morte oppure un altro documento ufficiale attestante il sinistro,
  - la copia della polizza assicurativa.



## 3 COPERTURA SOS PER INFORTUNI SUBACQUEI

### 3.1 Disposizione speciale, ambito e periodo di validità

- A L'assicurazione è valida solo se la persona assicurata dispone di un'assicurazione turistica DER o di un'assicurazione di viaggio ERV per le spese di annullamento e la copertura SOS valida almeno per l'intera durata assicurativa conformemente alla cifra 3.1 B.
- B La copertura assicurativa ha inizio con la stipula dell'assicurazione ed è valida in tutto il mondo fino al termine della prestazione di viaggio prenotata (al massimo 62 giorni).

### 3.2 Eventi assicurati

- A ERV garantisce la copertura assicurativa se la persona assicurata subisce un grave infortunio subacqueo che richiede un trattamento speciale ai sensi della cifra 3.3 B a).

### 3.3 Prestazione assicurata

- A Determinante per la valutazione del diritto alle prestazioni è l'evento che causa l'interruzione definitiva o provvisoria oppure il prolungamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.
- B Se si verifica un evento assicurato, ERV si assume
- a) i costi per il trasferimento nell'ospedale adatto più vicino o in una camera di decompressione;
- b) una quota proporzionale dei costi della prestazione di viaggio per subacquei non fruita (incl. corso di immersioni e spese di noleggio dell'attrezzatura per immersioni) in caso di interruzione anticipata del viaggio (escluse le spese del viaggio di ritorno prenotato inizialmente); questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio ovvero alla somma assicurata per le spese di annullamento stabilita nella polizza Assistance / copertura SOS e ammonta a un massimo di CHF 5000.- per evento.
- Non è previsto alcun rimborso per gli alloggi non fruiti, nel caso in cui ERV copra le spese di una sistemazione sostitutiva.
- C Le prestazioni dell'ERV sono definite in base alle Condizioni generali di assicurazione vigenti e alle prestazioni assicurate di un'eventuale assicurazione per le spese di annullamento e per il viaggio di rientro.

### 3.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione di prestazioni:

- a) se il fornitore delle prestazioni (operatore turistico, locatore, organizzatore, ecc.) annulla la prestazione concordata o avrebbe dovuto interromperla sulla base di motivi oggettivi;
- b) in caso di interruzione del viaggio relativamente a quanto previsto alla cifra 3.3 B b) senza indicazione medica (ad es. in caso di adeguata assistenza medica sul posto) oppure se non è stato consultato un medico sul posto;
- c) se la persona assicurata non dispone di un'assicurazione di viaggio valida per le spese di annullamento e la copertura SOS (Assistance), ai sensi della cifra 3.1 A.

### 3.5 In caso di sinistro

- A Per poter usufruire delle prestazioni di ERV, al verificarsi di un evento assicurato è necessario informarne immediatamente la CENTRALE ALLARMI o ERV.
- B A ERV vanno presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:
- la conferma della prenotazione (in copia o in originale);
  - un certificato medico riportante la diagnosi, attestati ufficiali, l'attestato di decesso, ricevute, fatture relative ai costi supplementari sostenuti assicurati, biglietti di viaggio e/o verbali della polizia (in originale);
  - la copia della polizza assicurativa.



## 4 ATTREZZATURA PER IMMERSIONI / BAGAGLIO DEL SUB

### 4.1 Ambito e periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo fino al termine della prestazione di viaggio prenotata (al massimo 62 giorni).

### 4.2 Oggetti assicurati

- A È assicurata l'attrezzatura per immersioni, compreso il computer subacqueo, che la persona assicurata porta con sé in viaggio per necessità personali

### 4.3 Oggetti non assicurati

Non sono assicurati:

- a) oggetti non facenti parte dell'attrezzatura subacquea per immersioni;
- b) attrezzatura per immersioni acquistata o ricevuta in dono durante il viaggio, compreso il computer subacqueo, che non fa parte dell'occorrente per il viaggio;
- c) oggetti che non sono di proprietà della persona assicurata.

## 4.4 Eventi assicurati

- A Sono assicurati:
- furto, furto con scasso, rapina,
  - danneggiamento, distruzione,
  - perdita durante il trasporto con mezzo pubblico,
  - consegna ritardata (di almeno 6 ore) da parte di un mezzo di trasporto pubblico.
- B Gli eventi di cui alla cifra 4.4 A sono assicurati durante soggiorni in campeggio soltanto se si tratta di un camping ufficiale.

## 4.5 Prestazioni assicurate

- A ERV indennizza:
- a) in caso di danno totale, gli oggetti assicurati al valore corrente. Per valore corrente si intende il prezzo al momento dell'acquisto dell'oggetto dedotta la diminuzione del valore di almeno il 10% l'anno a partire dalla data d'acquisto, complessivamente però al massimo il 60%;
- b) in caso di danno parziale, i costi di riparazione, tuttavia non oltre il valore corrente;
- c) la totalità degli oggetti di valore per un importo massimo pari al 50% della somma assicurata;
- d) in caso di consegna ritardata del bagaglio da parte di un mezzo di trasporto pubblico, le spese per gli acquisti assolutamente indispensabili fino a CHF 1000 per evento. Per quanto concerne il viaggio di ritorno al luogo di domicilio non sussistono diritti di rimborso;
- e) per oggetti senza valore lasciati in un veicolo, in un'imbarcazione o in una tenda chiusi a chiave, fino al 50% della somma assicurata, tuttavia non oltre CHF 4000.- per evento.
- f) in caso di furto, danno o distruzione dell'attrezzatura per immersioni assicurata nella zona di asciugatura della stazione subacquea, la copertura assicurativa è limitata a CHF 1000.- per evento.
- B La somma assicurata di CHF 5000.- definisce l'importo totale massimo di tutte le prestazioni per sinistri verificatisi nel periodo di durata dell'assicurazione.

## 4.6 Esclusioni

È esclusa l'erogazione di prestazioni:

- a) per danni conseguenti a usura, autodeterioramento, influssi atmosferici, insufficienza o difettosità degli imballaggi degli oggetti;
- b) per danni conseguenti a dimenticanza, trascuratezza, perdita, caduta o propria colpa;
- c) per oggetti lasciati, anche solo per periodi brevi, in un luogo accessibile a chiunque, al di fuori dell'area di influenza della persona assicurata, fatto salvo la cifra 4.5 A e);
- d) per gli oggetti la cui custodia non è commisurata al loro valore, ciò vale in particolare per il computer subacqueo;
- e) per oggetti di valore lasciati in un veicolo, in un'imbarcazione o in una tenda oppure affidati a un'impresa di trasporti, fintanto che gli oggetti siano in custodia dell'impresa stessa;
- f) per oggetti lasciati su o dentro veicoli, imbarcazioni o tende nelle ore notturne (dalle 22 alle 6).

## 4.7 Obblighi di comportamento in viaggio

- A Gli oggetti di valore, quando non indossati o utilizzati, devono
- essere consegnati in deposito a una struttura ricettiva o ad un guardaroba custodito oppure
  - essere riposti in uno spazio chiuso a chiave, non accessibile a chiunque e li conservati separatamente, chiusi. Borse di qualsiasi genere, beauty-case, ventiquattrore e portagioie non sono considerati contenitori sufficienti.
- B Devono essere osservati e seguiti i consigli di viaggio del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) relativi alla destinazione di viaggio, in particolare quelli inerenti alla criminalità locale e alle corrispondenti misure precauzionali.

## 4.8 In caso di sinistro

- A La persona assicurata è tenuta
- in caso di furto o rapina, a richiedere entro 24 ore al posto di polizia più vicino un'indagine ufficiale o a far verbalizzare l'accaduto (verbale della polizia, denuncia di smarrimento del biglietto aereo, ecc.)
  - in caso di danneggiamento, consegna ritardata o smarrimento durante il trasporto del bagaglio, a richiedere immediatamente all'ufficio responsabile (direzione dell'hotel, responsabile di viaggio, azienda trasporti, ecc.) il rilascio di un verbale di constatazione che confermi cause, circostanze ed entità del danno, presentando già la domanda di risarcimento,
  - a informare per iscritto ERV, non appena rientrata dal viaggio, motivando le proprie richieste.
- B A ERV devono essere presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:
- l'originale dell'attestato di constatazione (verbale della polizia, notifica di smarrimento del biglietto aereo, ecc.),
  - l'originale della conferma, le ricevute e le conferme d'acquisto,
  - la copia della polizza assicurativa.
- C Gli oggetti danneggiati devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'ERV.

## 5 SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE



### 5.1 Disposizione speciale, ambito e periodo di validità

L'assicurazione è valida esclusivamente per le persone che hanno stabilito il proprio domicilio civile o la propria residenza abituale in Svizzera e non hanno ancora raggiunto l'80° anno di età. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo ad eccezione della Svizzera per tutta la durata della prestazione di viaggio prenotata (al massimo 62 giorni).

### 5.2 Infortuni non assicurati

- a) gli infortuni occorsi durante il servizio militare all'estero;
- b) gli infortuni occorsi durante l'esercizio di una professione artigianale;

- c) gli infortuni occorsi lanciandosi con il paracadute o pilotando aerei e apparecchi volanti;
- d) gli incidenti aereo.

### 5.3 Malattie non assicurate

- a) le visite di controllo generali e i controlli di routine;
- b) i sintomi e le malattie già esistenti al momento della stipula dell'assicurazione nonché le relative conseguenze e complicazioni;
- c) le malattie conseguenza di misure mediche profilattiche, diagnostiche o terapeutiche (es.: vaccinazioni, radiografie) che non siano determinate da una malattia assicurata;
- d) le malattie dentarie e mascellari;
- e) le conseguenze di misure contraccettive o abortive;
- f) la gravidanza e il parto e relative complicazioni;
- g) gli stati di affaticamento ed esaurimento nonché i disturbi nervosi, psichici o psicosomatici.

### 5.4 Sinistri assicurati e prestazioni

- A** In caso di infortunio o malattia, conformemente alle leggi sulle assicurazioni sociali svizzere (LAMal, LAINF) e tenendo conto delle prestazioni erogate da eventuali altre assicurazioni complementari, l'ERV risarcisce le spese sostenute all'estero per il trattamento ambulatoriale e il ricovero stazionario nel reparto generale dell'ospedale con un importo massimo di CHF 100 000.– a persona per
- a) cure necessarie dal punto di vista medico (incl. gli agenti terapeutici), che siano state prescritte o eseguite da un medico/chiropratico abilitato;
  - b) ricoveri ospedalieri prescritti da un medico (incl. i costi del vitto) e servizi di personale infermieristico diplomato per tutta la durata delle cure;
  - c) primo acquisto, noleggio, sostituzione o riparazione di ausili medici come protesi, occhiali, apparecchi acustici a condizione che siano conseguenza di un infortunio e prescritti da un medico;
  - d) spese di salvataggio e trasporto, necessarie dal punto di vista medico, fino all'ospedale adatto al trattamento più vicino, fino a un massimo del 10% della somma assicurata.
- B** Queste prestazioni vengono versate fino a 90 giorni oltre il periodo di assicurazione concordato, a condizione che l'evento assicurato (malattia o infortunio) si sia verificato durante il periodo assicurato.

### 5.5 Altre esclusioni

- a) franchigie delle assicurazioni sociali svizzere;
- b) epidemie;
- c) partecipazione a disordini o manifestazioni di ogni genere;
- d) Prestazioni per malattie e infortuni (incl. i sintomi e le rispettive conseguenze e complicazioni) preesistenti all'inizio dell'assicurazione o del viaggio, ad eccezione di peggioramenti acuti e imprevedibili delle condizioni di salute in presenza di una patologia cronica;
- e) prestazioni per trattamenti o cure eseguiti all'estero, se la persona assicurata si è recata nel paese estero appositamente per lo scopo;
- f) trattamenti non eseguiti secondo metodi scientifici comprovati per efficacia, appropriatezza ed economicità (art. 32 e 33 LAMal);
- g) riduzioni delle prestazioni effettuata da altre compagnie di assicurazione.

### 5.6 Garanzia di assunzione dei costi

In caso di trattamenti molto costosi, nell'ambito di questa assicurazione, conformemente alle leggi sulle assicurazioni sociali svizzere (LAMal, LAINF) e tenendo conto delle prestazioni erogate da eventuali altre assicurazioni complementari, l'ERV garantisce (direttamente presso la struttura ospedaliera) l'assunzione dei costi per tutti i ricoveri stazionari all'ospedale. L'ERV non garantisce l'assunzione delle spese mediche, farmaceutiche e per l'acquisto di medicinali derivanti da trattamenti ambulatoriali.

### 5.7 In caso di sinistro

- A** In caso di infortunio o malattia è necessario ricorrere il più presto possibile alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.
- B** A ERV vanno presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:
- un certificato medico dettagliato;
  - le fatture delle spese per il medico, i medicinali e l'ospedale nonché le spese per le prescrizioni mediche;
  - i conteggi di altre assicurazioni tenute a fornire prestazioni;
  - la copia della polizza assicurativa.
- C** Su richiesta di ERV, la persona assicurata deve sottoporsi in qualsiasi momento a una visita da parte del medico di fiducia della compagnia, a spese della compagnia stessa.

## 6 CAPITALE PER INFORTUNI

### 6.1 Disposizioni speciali, ambito d'applicazione e periodo di validità

L'assicurazione è valida esclusivamente per le persone che non hanno ancora compiuto 80 anni d'età. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per la durata della prestazione di viaggio prenotata (al massimo 62 giorni).

### 6.2 Sinistri assicurati e prestazioni

- A** In caso di decesso della persona assicurata a seguito di un infortunio subacqueo o delle conseguenze di un infortunio subacqueo entro i 5 anni successivi, ERV paga la somma di CHF 100 000.– alle persone aventi diritto ai sensi della polizza oppure, se non ve ne sono, agli eredi legali; sono esclusi autorità fiscali e creditori della massa ereditaria. Le eventuali prestazioni di invalidità già percepite in forza del presente contratto vengono detratte dalla somma prevista in caso di decesso.
- B** In caso di invalidità pari al 100% riconosciuta da un medico entro al massimo 5 anni dalla data dell'infortunio subacqueo quale conseguenza di un infortunio assicurato, ERV paga al massimo CHF 100 000.–; in caso di invalidità parziale ERV versa la percentuale corrispondente di tale somma.

- a) Nei casi citati di seguito, il grado di invalidità viene determinato in modo vincolante:
- perdita un arto superiore o di una mano e allo stesso tempo di un arto inferiore o di un piede 100%
  - paralisi completa, disturbo mentale incurabile che escluda qualsiasi attività lavorativa 100%
  - perdita di un arto superiore all'altezza dell'articolazione del gomito o al di sopra della stessa 70%
  - perdita di un avambraccio o di una mano 60%
  - perdita di un pollice 22%
  - perdita di un dito indice 15%
  - perdita di un altro dito 8%
  - perdita di un arto inferiore all'altezza dell'articolazione del ginocchio o al di sopra della stessa 60%
  - perdita di un arto inferiore al di sotto dell'articolazione del ginocchio 50%
  - perdita di un piede 40%
  - perdita della facoltà visiva di entrambi gli occhi 100%
  - perdita della facoltà visiva di un occhio 30%
  - perdita della facoltà visiva del secondo occhio per persone con un occhio solo 70%
  - perdita dell'udito da entrambe le orecchie 60%
  - perdita dell'udito da un orecchio 15%
  - perdita dell'udito da un orecchio, qualora l'udito dall'altro orecchio fosse già completamente perso prima del verificarsi dell'evento assicurato 45%
- b) La completa incapacità di utilizzo di arti o organi viene equiparata a una loro perdita.
- c) Se la perdita o l'incapacità di utilizzo sono parziali, si applica un grado d'invalidità corrispondentemente inferiore.
- d) In caso di perdita o incapacità di utilizzo contemporanee di più parti del corpo, se ne sommano le percentuali; il grado d'invalidità totale non supera però mai il 100%.
- e) Per i casi non presenti nel precedente elenco, il grado d'invalidità sarà stabilito in base alle certificazioni mediche, facendo riferimento alle percentuali sopra riportate e tenendo conto delle condizioni della persona assicurata.
- f) Nel caso in cui parti del corpo fossero state perse o non fossero state utilizzabili, interamente o parzialmente, già prima dell'incidente, nella determinazione del grado d'invalidità si sottrarrà il grado d'invalidità preesistente determinato in base ai principi di cui sopra.

### 6.3 Limiti delle prestazioni

ERV corrisponde:

- a) in caso di decesso fino a 5 anni dopo l'infortunio subacqueo.
  - di bambini assicurati, i quali al momento dell'infortunio non avevano ancora compiuto il 16° anno di età, un importo massimo di CHF 10 000.–,
  - di persone assicurate, le quali al momento dell'infortunio avevano compiuto il 65° anno di età, la metà della somma assicurata concordata;
- b) in caso d'invalidità
  - di persone assicurate, le quali al momento dell'infortunio avevano compiuto il 65° anno di età, una rendita vitalizia anziché il capitale. La rendita ammonta a CHF 83.– annui per ogni CHF 1000.– di capitale d'invalidità, in presenza di un grado d'invalidità del 100% (lo scaglionamento segue il grado di invalidità ai sensi della cifra 6.2 B);
- c) da tutte le assicurazioni contro gli infortuni in essere presso di essa un ammontare massimo complessivo per persona di
  - CHF 1 milione in caso di decesso,
  - CHF 2 milioni in caso d'invalidità.

Se più persone assicurate sono coinvolte nello stesso e unico sinistro, i risarcimenti dovuti da ERV ammontano a un massimo di CHF 15 milioni in caso di decesso o invalidità. Qualora le pretese dovessero superare tale importo, questa somma sarà ripartita proporzionalmente.

### 6.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione di prestazioni, se l'invalidità o il decesso non sono riconducibili all'infortunio subacqueo assicurato.

### 6.5 In caso di sinistro

- A** Gli eventuali casi di decesso dovuti a incidente devono essere notificati per iscritto a ERV entro 24 ore. Su richiesta di quest'ultima, gli aventi diritto devono autorizzare l'autopsia o la riesumazione.
- B** A ERV vanno presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:
- la copia originale di un certificato medico dettagliato e/o di un attestato di morte,
  - la copia della polizza assicurativa.

## 7 GLOSSARIO

### A Attrezzatura per immersioni

Il termine attrezzatura per immersioni si riferisce ai componenti tecnici che permettono alla persona di adattarsi alle particolari condizioni subacquee. Fanno parte dell'attrezzatura per immersioni in particolare i mezzi ausiliari per vedere sott'acqua, per l'approvvigionamento di ossigeno, la protezione contro il freddo, l'equilibratura, l'orientamento e la protezione contro le lesioni dovute a oggetti appuntiti o affilati, pietre e forme di vita acquatiche come coralli, anemoni di mare, meduse ecc. La tipologia e l'entità dei dispositivi impiegati variano a seconda delle condizioni ambientali e dallo scopo dell'immersione.

### C Colpa grave

Si tratta di colpa grave quando viene violato un obbligo di prudenza elementare, la cui attenzione è imposta ad ogni persona ragionevole che si trovi nella medesima situazione.



**D Disordini di tutti i tipi**

Violenza contro persone o cose in caso di rivolta, sommossa o tumulto.

**E Epidemia**

Un'epidemia è una malattia infettiva con un'incidenza locale e temporale limitata e superiore alla media (es. influenza).

**Estero**

Non sono considerati estero la Svizzera e la nazione in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio permanente.

**Evento naturale**

Improvviso e imprevedibile evento naturale che presenti le caratteristiche di una catastrofe. L'evento scatenante il danno è quindi innescato da processi geologici o meteorologici.

**I Infortunio**

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario, il quale abbia come conseguenza una compromissione della salute fisica, mentale o psichica e un'incapacità alla pratica subacquea temporanea o permanente oppure la morte.

**Infortunio subacqueo**

È considerato infortunio subacqueo qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario durante un'immersione. L'immersione inizia con l'ingresso in uno specchio o corso d'acqua o in una piscina e termina con l'uscita dallo specchio o corso d'acqua o dalla piscina. Rientrano tra gli infortuni subacquei anche gli strappi, le rotture di muscoli e tendini e l'annegamento.

**L Luogo di domicilio/stato di domicilio**

Lo stato di domicilio è la nazione in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio civile o in cui soggiorna abitualmente oppure in cui aveva domicilio civile prima dell'inizio del soggiorno assicurato.

**M Malattia**

È considerata malattia qualsiasi compromissione della salute fisica, mentale o psichica che non sia conseguenza di un infortunio e che richieda una visita medica o un trattamento medico e abbia come conseguenza l'incapacità alla pratica subacquea temporanea o permanente.

**Mezzi di trasporto pubblici/aerei**

I mezzi di trasporto pubblici e gli aerei includono tutti gli aeromobili, i veicoli di terra e le imbarcazioni autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri. Non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblico quelli operanti nell'ambito di giri turistici/giri in aereo, nonché veicoli a noleggio e taxi.

**O Oggetti di valore**

Per oggetti di valore si intendono, tra gli altri, attrezzatura fotografiche, cinematografiche, di registrazione video e audio, apparecchi di ogni tipo, ivi compresi gli accessori.

**P Persone assicurate**

Le persone assicurate sono le persone indicate per nome nella polizza o nel giustificativo di pagamento oppure la cerchia di persone descritta nella polizza. Sono i beneficiari della copertura assicurativa e possono esserne allo stesso tempo anche i contraenti.

**Prestazione di viaggio**

Per prestazioni di viaggio si intendono, ad esempio, la prenotazione di un volo, di un viaggio in nave, autobus o treno, di un transfer in autobus o di un diverso trasporto verso il luogo di soggiorno o indietro oppure la prenotazione in loco di una camera in hotel, di un'abitazione di villeggiatura, di un camper, di una casa galleggiante o il noleggio di uno yacht o pacchetti di viaggio per vacanze subacquee.

**R Rapina**

Furto con uso o minaccia di violenza.

**S Spese di annullamento**

Se il viaggiatore recede dal contratto, l'organizzatore perde la pretesa al prezzo pattuito per il viaggio. Può tuttavia esigere una congrua indennità. L'ammontare dell'indennità si determina in base al prezzo del viaggio, detratto il valore delle spese risparmiate dall'organizzatore, nonché ciò che può acquisire utilizzando le prestazioni di viaggio in altro modo.

**Stipulante**

Lo stipulante è la persona che ha stipulato un contratto di assicurazione con ERV.

**Svizzera**

L'ambito di validità Svizzera comprende la Svizzera e il principato del Liechtenstein.

**T Terrorismo**

Per terrorismo si intende qualsiasi atto di violenza o minaccia di violenza per il conseguimento di obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto di violenza o di minaccia di violenza è adeguato per diffondere paura o terrore nella popolazione o in parti di essa oppure per influenzare un governo o istituzioni statali.